

G.A.D.A.S. DI TORVISCOSA
Via Vittorini, 40

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IL GIORNO 17.06.2022

In data 17 giugno 2022, alle ore 18.00, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli iscritti al G.A.D.A.S., aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione relazione morale e programmatica del presidente in carica.
2. Approvazione del rendiconto economico e finanziario per l'anno 2021. (Consuntivo)
3. Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2022. (Preventivo)
4. Approvazione nuovo statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
5. Varie ed eventuali.

Viene proposto e nominato il Presidente dell'Assemblea il sig. Alessandro Cesaro, che accerta la validità dell'assemblea in seconda convocazione, ed il segretario, sig.ra Debora Ranut, per la redazione del verbale.

Sono presenti n° 45 soci, regolarmente convocati, che si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno, alla trattazione del quale nessuno si oppone.

Punto 1: Il Presidente del GADAS in carica, sig. Alessandro Cesaro, espone la relazione morale sulle attività dell'Associazione, successivamente approvata dalla stessa all'unanimità.

Punto 2: Viene illustrato il bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario 2021 da parte del Presidente, il quale esprime un breve commento sui dati più significativi del bilancio. Viene sottoposto il tutto al parere dell'assemblea che approva all'unanimità.

Punto 3: Viene, quindi, illustrato il bilancio preventivo per l'anno 2022 e sottoposto al parere dell'assemblea che approva all'unanimità.

Punto 4: Il Presidente informa i presenti che la modifica dello Statuto è necessaria per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Vengono quindi illustrate le modifiche apportate allo statuto vigente e sottoposte al parere dell'Assemblea che le approva all'unanimità.

Il nuovo Statuto, approvato dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Punto 5: Non ci sono argomenti in questo punto.

Il Presidente dell'Assemblea Congressuale

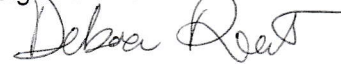
Il segretario

Sig. ALESSANDRO CESARO

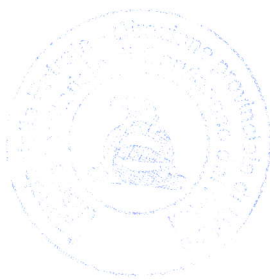


Torviscosa 17.06.2022

Sig.ra DEBORA RANUT



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 18/08/2022
N. 1640 Mod. 3 Liquidato € ESENTE
(.....) di cui €
per tasso ipotecaria.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Christian Ari



G.A.D.A.S.
GRUPPO AUTONOMO DONATORI AZIENDALI DI SANGUE
TORVISCOSA

Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)

STATUTO

Allegato A
REGISTRATO A CERVIGNANO IL *18/08/2022*
N. *1640* Mod. *3* Liquidato € */*
(*/*) di cui € */*
per tassa ipotecaria.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Christian Lari



Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE E DURATA

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Gruppo Autonomo Donatori Aziendali di Sangue, in sigla "G.A.D.A.S. O.D.V.", Associazione di Volontariato non riconosciuta e nel seguito indicata come Associazione.
2. Essa ha sede legale in Via E. Vittorini 40, Torviscosa (UD) e può istituire sedi secondarie, uffici e recapiti distaccati all'interno del territorio provinciale.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

CARATTERE E SCOPO ASSOCIATIVO

1. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è fondata sull'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ovvero degli aderenti agli enti associati e svolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi; è estranea ad ogni attività politico-partitica, è aconfessionale e non ha scopo di lucro.
2. Essa opera nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare nel territorio del comune di Torviscosa.
3. La struttura e l'organizzazione dell'Associazione sono democratici, basate su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della normativa sul volontariato, essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative regionali. Per il conseguimento dei propri scopi specifici, l'Associazione fa inoltre riferimento alla legislazione sulla donazione di sangue e relativi decreti attuativi.
5. L'Associazione aderisce alla FIDAS "Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue" e si riserva la possibilità di aderire ad altre federazioni regionali e nazionali, aventi finalità analoghe.

Art.3

OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione esercita le attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore e, in particolare:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
2. L'Associazione promuove la formazione di una diffusa "coscienza trasfusione", per far sì che ogni cittadino senta il dovere, umano e civile, di aderire alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
 3. Svolge inoltre attività promozionale nel campo dell'educazione sanitaria, sociale e culturale a favore dei soci e della popolazione.
 4. Promuove, coordina e disciplina l'attività delle proprie Sezioni, nell'eventualità esse vengano inserite.
 5. Indirizza l'attività di donazione dei propri soci, in adesione ai programmi nazionali, regionali e locali finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza ematica.
 6. Valorizza la figura morale del donatore e la tutela nell'esercizio della sua funzione.
 7. Per la concreta realizzazione degli scopi statuari e delle attività ad essi collegate può organizzare le attività di informazione e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che ritiene più idonee, impegnandosi anche, nel caso di attività di formazione svolte all'interno degli Istituti scolastici, ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti.
 8. Concorre al conseguimento delle finalità del Servizio Sanitario Nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
 9. L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.
 10. Inoltre, in occasione di feste, celebrazioni, ricorrenze, giornate ed eventi particolari, campagne di sensibilizzazione, l'Associazione può occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
 11. È fatto divieto all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II

RISORSE

Art. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. L'Associazione impiega il suo patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b. contributi di enti pubblici, donazioni di enti privati e persone fisiche;
 - c. redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - d. introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività.
4. Tutti i beni mobili e immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
5. I beni mobili appartenenti alle Sezioni, ove esse presenti, rimangono nell'esclusiva disponibilità delle Sezioni stesse, alle quali spetta il compito di gestirli, con la supervisione del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile, quali: accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione, atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5

VOLONTARI

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsati dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsati nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III

SOCI

Art. 6

AMMISSIONE

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell'Associazione, purché si impegnino a osservare lo Statuto sociale e siano in regola con i doveri degli aderenti.
2. La partecipazione all'Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.
3. Sono previste tre categorie di soci:
 - a. soci donatori: sono coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei, hanno effettuato almeno una donazione di sangue e/o emocomponenti; di questi si considerano attivi gli iscritti per i quali non sono trascorsi due anni dall'ultima donazione;
 - b. soci collaboratori: sono coloro i quali, pur non essendo donatori, esplicano gratuitamente funzioni nell'ambito dell'Associazione;
 - c. soci onorari: sono persone fisiche, che contribuiscono in modo significativo alla migliore realizzazione delle finalità dell'Associazione o che abbiano contribuito nel tempo, in modo particolarmente significativo, allo svolgimento delle iniziative dell'Associazione stessa.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. La qualità di socio si perde per decesso, oppure per recesso dell'interessato.
6. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare l'esclusione del socio per inosservanza delle disposizioni statutarie o degli Organi sociali e per gravi e comprovati motivi.
7. L'adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, che delibera in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.
8. Il numero minimo dei soci, in ogni caso, non può essere inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
9. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire

meno solo nei casi previsti dall'Art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
2. In particolare, tutti i soci hanno i seguenti diritti:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare alle assemblee;
 - c. diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee;
 - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
 - e. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento approvato;
 - f. proporre al Consiglio Direttivo nuove iniziative.
3. Tutti i soci possono accedere alle cariche associative.
4. I soci si impegnano nell'interesse comune, secondo le proprie possibilità, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti approvati.
5. In particolare, i soci hanno il dovere di:
 - a. svolgere la propria attività associativa a titolo personale, volontario e pertanto gratuito. Le prestazioni dei soci in ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
 - b. mantenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede, lealtà e onestà verso gli altri associati e quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione;
 - c. inoltre, i soci donatori, se non impediti da ragioni oggettive, sono tenuti ad effettuare le donazioni di sangue periodiche, seguendo le indicazioni fornite dall'Associazione.

Art. 8

SANZIONI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
 - a. Il richiamo verbale o scritto;
 - b. la censura;
 - c. la sospensione temporanea;
 - d. l'espulsione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto e in base ai regolamenti approvati dall'Associazione.
3. Ove il Consiglio Direttivo abbia adottato provvedimenti disciplinari d'urgenza senza essere i medesimi formalmente ratificati all'unanimità dalla stessa/stesso, automaticamente interverrà il Collegio dei Probiviri che giudicherà inappellabilmente.

Titolo IV

STRUTTURA E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9

STRUTTURA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione si articola in un'unica struttura.
2. Possono altresì costituirsi:
 - a. Sezioni comunali;
 - b. Sezioni aziendali;
 - c. Sezioni scolastiche.
3. L'entità e la costituzione delle eventuali sezioni è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentite eventuali proposte, in base ad esigenze organizzative e funzionali.
4. Il funzionamento e la gestione delle stesse saranno eventualmente definiti tra il Consiglio Direttivo ed il responsabile di Sezione, con apposito regolamento.

Art. 10

CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutti gli Organi e gli incarichi associativi previsti dallo Statuto, sia provinciali che sezionali, hanno la durata di quattro anni.
2. Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate secondo modalità previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea; ogni partecipante all'Assemblea potrà fruire di due deleghe e non è ammesso il rilascio di deleghe a non soci.
3. Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, come disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Prima Parte

SEDE CENTRALE

Art. 11

ORGANI CENTRALI

1. Sono Organi centrali dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. il Revisore Legale dei Conti;
 - f. il Collegio dei Probiviri.

Art. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta dal Presidente, dai Presidenti e dai Rappresentanti dei Donatori delle eventuali Sezioni, o loro delegati e da tutti gli associati; rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipano di diritto, con voto consultivo, i componenti del Consiglio Direttivo in carica.
4. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria o straordinaria, anche in modalità telematica. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del Rendiconto, e ogniqualvolta il Presidente, o almeno quattro Consiglieri, o l'Organo di Controllo ne ravvisino la necessità.
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per iscritto, con qualunque mezzo possibile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
6. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
7. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a. l'elezione e la revoca del Presidente, Consiglio Direttivo e dei Proibiviri;
 - b. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora diventasse obbligatorio nominarli;
 - c. l'approvazione della Relazione Morale, del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e del Bilancio di previsione;
 - d. la delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. l'approvazione dei vari regolamenti interni e delle relative modifiche;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a. la modifica dello Statuto;
 - b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà, più uno, di tutti i soci. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, in caso di parità di voti la proposta viene respinta. In caso di seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno, almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voti favorevoli della maggioranza dei soci presenti.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che di persona o per delega costituiscono più della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea nomina il segretario e la Commissione degli Scrutatori, composta di tre membri. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari da un minimo di 6 ad un massimo di 10 componenti, eletti tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare gli indirizzi presi dall'Assemblea.
3. Si riunisce, anche in modalità telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
4. In caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri del Consiglio Direttivo, si procede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti. Il membro così nominato rimarrà in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio Direttivo.
5. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, due Vicepresidenti.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. autorizza le spese ed amministra il patrimonio associativo, tenendo conto dei vincoli statutari;
 - b. autorizza i rimborsi spesa ai volontari, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea;
 - c. delibera l'ammissione dei soci;
 - d. adotta la Relazione Morale predisposta dal Presidente e predispone il Rendiconto economico e finanziario ed il Bilancio di previsione;
 - e. partecipa di diritto all'Assemblea;
 - f. stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - g. istituisce e nomina le commissioni ed i gruppi di lavoro e conferisce eventuali incarichi particolari in ambito associativo;
 - h. delibera l'eventuale assunzione di personale e il conferimento di mandati professionali;
 - i. scioglie i Consigli Direttivi di Sezione in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie, se presenti;

- j. autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle Sezioni interessate, la costituzione di nuove Sezioni, approvandone la denominazione;
 - k. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a. è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
 - b. rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
 - c. sta per essa in giudizio;
 - d. viene eletto dall'Assemblea;
 - e. convoca e presiede l'Assemblea;
 - f. convoca e presiede il Consiglio Direttivo assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare, e propone gli argomenti da trattare;
 - g. stipula e sottoscrive le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - h. dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
 - i. sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione;
 - j. designa il Vicepresidente Vicario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. In caso di dimissioni, d'impedimento permanente o di decesso del Presidente, il Vicepresidente Vicario assumerà la Presidenza fino alla scadenza del mandato.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo dell'Associazione ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Predisporre la relazione al Rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5. L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure può essere formato da tre membri, che possono anche non essere soci dell'Associazione.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge, può esercitare anche la revisione legale dei conti.
7. L'Organo di Controllo può richiedere, per fondati motivi, la convocazione dell'Assemblea.
8. L'Organo di Controllo resta in carica sino al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso l'Assemblea dovrà provvedere nella seduta successiva, da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione.

Art.16

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare su tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi. Giudica inoltre sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo e contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.
2. Ha il compito di deliberare sull'esclusione degli associati.
3. Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci o non soci dell'Associazione. Esso elegge al suo interno un Presidente.
5. Il giudizio emesso dai Probiviri è definitivo.

Art. 18

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, che può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo, gestisce l'ufficio di segreteria.
2. Il Tesoriere, che può essere un socio esterno al Consiglio Direttivo, è responsabile della tesoreria dell'Associazione.
3. I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona.
4. Il segretario, in particolare, oltre a coordinare le attività associative:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Titolo V

RENDICONTI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 19

RENDICONTI

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Sarà cura del Tesoriere dell'Associazione, mettere a disposizione i Rendiconti economico finanziari consuntivi e i Rendiconti preventivi dell'Associazione, elaborati dal Consiglio Direttivo con la relazione dell'Organo di Controllo, 8 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, al fine di consentire a tutti i componenti l'Assemblea di prenderne visione.
3. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci dovrà essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20

AVANZO DI GESTIONE

1. L'Associazione ha il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può deliberare lo scioglimento, qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da realizzare.
2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.22

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione tiene:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, a cura degli organi a cui si riferiscono, anche a livello sezionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali nelle modalità definite dai regolamenti associativi.

Art. 23
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del Codice civile, alle norme del Codice del Terzo Settore e loro modifiche e integrazioni, anche ministeriali e regolamentari e alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.

